



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 ed il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 20:00, in Como, Via S. Antonino, n. 12, presso l'associazione "Corpo Musicale Albatese", è presente Sig. Caspani Giovanni, nato a Como il 31/03/1957, domiciliato per la carica in Como, Via S. Antonino, n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "Corpo Musicale Albatese", con sede in Como, Via S. Antonino, n. 12, codice fiscale 80024850135.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del segretario
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del DLgs 117/17 ai fini dell'iscrizione nel RUNTS ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del DLgs 117/17;
- 3) Varie ed eventuali

A norma di statuto il signor Caspani Giovanni, nella sua anzidetta qualità, mantiene la presidenza dell'assemblea e conferma le comunicazioni rese in apertura dei lavori, che si riportano ai fini della completezza del seguente verbale:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata con modalità idonea ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- è stata accertata identità e legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea da quindi atto che in questo momento sono presenti o validamente rappresentati in forza di regolari deleghe n. 13 associati sui n. 20 iscritti all'associazione aventi diritto all'intervento ed al voto in assemblea, come risulta dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il presidente dichiara regolarmente costituita l'assemblea per la trattazione dell'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario la Sig.ra Lurati Cinzia.

Il presidente ricorda ai presenti che:

- lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017 e alla volontà di iscrivere l'associazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) nella sezione associazioni di promozione sociale;
- La denominazione sociale sarà integrata dall'acronimo APS secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del DLgs 117/17, a seguito dell'iscrizione al RUNTS

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore e dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS (da utilizzare dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS)

Dopo un breve dibattito lo statuto, l'integrazione della denominazione e la volontà di iscrivere l'associazione al RUNTS vengono approvate con voto unanime dei presenti.

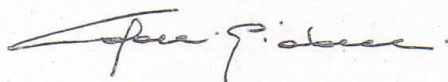
Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente e il consiglio direttivo vengono delegati dall'Assemblea ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri.

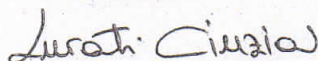
Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, si toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 21.00.

Il Presidente



Il Segretario



29 JUN 2022

Registrato a Como il

al n. 2058 Serie 3

Assolti € 200,00 (duecento/00)



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Elide BIANCHI FRISONI

Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti



STATUTO
ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE ALBATESE APS
(Associazione di Promozione Sociale)



ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

1.1 È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata Corpo Musicale Albatese APS. L'Associazione è Ente del Terzo Settore ed è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede In Como – Via S. Antonino, 4 e la sua durata è illimitata.

1.4 L'Associazione è ispirata a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.5 Il Corpo Musicale ha una bandiera sociale.

La bandiera sociale non può essere usata quando si tratti di manifestazioni politiche e religiose.

Lo stemma sociale è rappresentato da uno scudetto raffigurante nella parte superiore lo stemma araldico del Comune di Como e nella parte inferiore lo stemma araldico del disciolto Comune di Albate.

ART. 2 - FINALITA'

2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare è un complesso musicale che si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e di terzi nel settore della musica e coltivare il fine dell'educazione musicale con riguardo al mondo dei giovani

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Promuovere l'interesse per la musica bandistica e non, attraverso:
 - L'organizzazione di concerti e saggi musicali;
 - La partecipazione alle manifestazioni civili e religiose promosse dall'Associazione stessa ovvero da Enti Pubblici o Privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza per le quali venga richiesta la sua presenza;
 - La partecipazione alle manifestazioni musicali quali Raduni, Concorsi, ecc. sia a carattere nazionale sia internazionale.
- b) Provvedere all'educazione musicale attraverso qualificati corsi di musica tenuti da docenti diplomati.
- c) Proporre e organizzare attività anche all'interno di scuole pubbliche e private di qualsiasi ordine e grado.
- d) Organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei soci.
- e) Promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica.
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

3.2 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà conforme a quanto disposto dalla legislazione e dalle normative vigenti.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.3 L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa autonomia.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

5.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei



F. S. Giben

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 6 - AMMISSIONE

6.1 Possono aderire all'associazione coloro che dichiarano di conoscerne lo statuto, ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscano in forme diverse alla loro realizzazione.

6.2 Il numero degli Associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.3 I soci sono suddivisi in ordinari, onorari e sostenitori.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca la qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

I soci sostenitori sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

6.4 I soggetti che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne dovrà deliberare o rigettare l'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento.

Per conto dell'aspirante socio minorenne la domanda di ammissione verrà sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci e che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà per tutte le sue obbligazioni.

Dal momento dell'ammissione all'associazione e del pagamento della quota sociale, l'aspirante socio può cominciare a partecipare alle attività svolte dall'associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5 Sono Associati quindi coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, annotati nel libro degli associati, che versano ogni anno la quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo e che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

6.6 La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualifica di Associato. Deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale.

7.2 Ogni associato iscritto nel libro dei soci ha diritto:

- di partecipare alle assemblee
- di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti
- di voto per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa
- di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione
- di essere informato sulle attività dell'associazione e parteciparne attivamente
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee
- di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio stesso.

7.3 Ogni associato ha il dovere di:

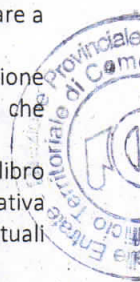
- rispettare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali
- contribuire, compatibilmente con le proprie disponibilità e capacità personali, al conseguimento dello scopo dell'associazione con un'attività gratuita e volontaria
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

8.2 L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

8.3 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre dell'anno al quale si riferiscono, ed avranno decorrenza con l'inizio dell'anno successivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.



8.4 E' esclusa ogni limitazione ai diritti dell'associato in relazione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

9.1 Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

9.2 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge vigente

10.2 Gli organi sociali hanno la durata di 4 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 I loro componenti non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea degli associati è l'organo deliberante dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

11.2 E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

11.3 Ogni socio, che abbia acquisito tale qualifica con l'approvazione del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci conferendo loro delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

11.4 Non può essere conferita delega ad un altro componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

11.4 Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1 I Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Approva il bilancio consuntivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- Verificare l'attuazione delle linee programmatiche del lavoro svolto dal consiglio direttivo;
- Esaminare ogni questione sottoposta dal consiglio direttivo;

12.2 L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna e comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

13.2 E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

13.3 La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli associati almeno 10 giorni prima della stessa mediante lettera e/o altri mezzi idonei contenenti l'ordine del giorno, il luogo, ora e data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

14.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.

14.2 L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.



per Giovanni

14.3 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato.

14.4 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione con conseguente nomina di un liquidatore.

14.5 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.6 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

14.7 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio / video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'Associazione.

15.2 Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 Il consiglio è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea tra gli associati ed è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 13 membri.

15.4 Nella votazione ciascun associato può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.

15.5 Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

15.6 Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.

15.7 I componenti del consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

15.8 In caso di morte, di dimissione o di cessazione dalla carica dei consiglieri prima della scadenza del mandato si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso di assenza di "non eletti" verrà convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri la cui carica scadrà con la scadenza degli altri consiglieri.

15.9 In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive si decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

15.10 Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due quinti l'intero consiglio direttivo è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, per la sua direzione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

16.2 In particolare il consiglio:

- stabilisce il programma delle attività sociali;
- promuove il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con altre realtà associative;
- convoca l'assemblea;
- stabilisce le quote annue di associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, il bilancio consuntivo da presentare annualmente all'assemblea degli associati;
- propone e promuove iniziative atte al reperimento di fondi per il sostentamento del sodalizio;
- delibera sull'ammissione degli associati e sulle loro scadenze;
- conferisce e revoca procure;
- delibera l'acquisto e la manutenzione degli strumenti secondo le necessità del Corpo musicale;
- predispone eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea o ad altro organo sociale.



16.3 Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario, un vicemaestro e un archivista che durano in carica per l'intera durata del consiglio e possono essere rieletti.

16.4 Il Consiglio può fare intervenire alle Riunioni il Maestro e/o gli insegnanti dei corsi di musica ogni qualvolta lo ritenga necessario.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri o comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

17.2 Ogni membro del Consiglio ha la facoltà di richiedere la convocazione in Seduta Straordinaria qualora se ne presentasse la necessità sottoponendo anticipatamente la motivazione al Presidente.

17.3 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

17.4 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto di maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.6 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

17.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

18.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto

18.2 Il Presidente:

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
- Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
- Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

18.4 Di fronte ai Soci, ai Terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

19.1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

19.2 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i suoi membri.

ART. 20 - IL TESORIERE

20.1 Il Consiglio affiderà tale incarico ad uno dei suoi membri che abbia competenza tecnica per ricoprirlo.

20.2 Il tesoriere tiene l'amministrazione e la contabilità dell'associazione e la cassa sociale. Può aprire conti correnti presso banche o uffici postali ed operare sugli stessi. Effettua i pagamenti e cura la riscossione di quanto pervenga all'associazione a qualsiasi titolo.

20.3 Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 21 - LA COMMISSIONE TECNICA

21.1 Viene eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da un minimo di 3 ad un massimo di 5 cinque membri scelti anche fra non Soci.

21.2 Essa è presieduta dal Vice Maestro e deciderà a maggioranza di voti.

21.3 Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio e le dimissioni del Consiglio comportano automaticamente le dimissioni della Commissione Tecnica.

Como
Società

Prof. G. G. G. G.

21.4 Il Consiglio, inoltre, può dichiarare decaduta la Commissione Tecnica con votazione presa all'unanimità: in tal caso il Consiglio stesso, entro 30 giorni, dovrà convocare l'assemblea per la nomina della nuova Commissione.

21.5 La Commissione Tecnica, fra i suoi compiti, avrà:

- La scelta dei programmi del Corpo Musicale in collaborazione col Maestro Istruttore, tenendo sempre in evidenza le possibilità strumentali e tecniche del Corpo Musicale stesso.
- Collaborerà strettamente con il Maestro Direttore la cui nomina dovrà essere proposta al Consiglio Direttivo che la delibererà.
- Stabilirà i programmi di studio e la cadenza delle riunioni del Corpo Musicale e curerà il regolare svolgimento della scuola.

Il Maestro Direttore e Istruttore avrà comunque libertà di decisioni su eventuali divergenze in seno alla stessa Commissione purchè di carattere tecnico musicale.

21.6 Il Vice Maestro presiederà, di diritto, la Commissione Tecnica nella quale rappresenterà il Consiglio Direttivo. Egli, pertanto, avrà il compito di presentare al Consiglio i programmi tecnici del sodalizio, nonché le iniziative per l'attività musicale, curando le attuazioni proposte, per conto del Consiglio.

21.7 Il Consiglio nominerà fra i suoi membri un Archivista ed eventualmente un aiuto Archivista che avranno il compito di:

- a) archiviare con ordine e diligenza i testi e le partiture musicali di cui il sodalizio risulta proprietario. L'archiviazione dovrà essere eseguita in modo semplice, tutti i pezzi musicali dovranno essere facilmente reperibili tramite apposito registro dal quale, oltre al titolo, compositore, editore, dovrà essere indicato il luogo d'archiviazione;
- b) Consegnare ad ogni musicante gli spartiti occorrenti;
- c) curare, ordinare e conservare ogni documentazione che riguardi l'attività e la storia del sodalizio;
- d) eseguire l'aggiornamento costante dell'elenco del guardaroba (divise) e del patrimonio strumentale;
- e) conservare, in collaborazione con il Segretario, tutti i documenti dell'attività sociale.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

22.1 L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

22.2 I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

22.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

23.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

23.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

23.3 I verbali dell'assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

23.4 Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24 - RISORSE ECONOMICHE

24.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- Quote sociali
- Contributi pubblici
- Contributi privati
- Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- Rendite patrimoniali
- Rimborsi derivanti da convenzioni



- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017
- Corrispettivi da soci e famigliari per lo svolgimento di attività di interesse generale
- Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- Altre entrate espressamente previste per legge
- Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

ART. 25 - SCRITTURE CONTABILI

25.1 Il consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE

26.1 Il bilancio di esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

26.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

26.4 Se prevista la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

26.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

26.6 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

26.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ART. 27 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

27.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

27.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia in entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 28 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

28.1 Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per l'infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.

28.2 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

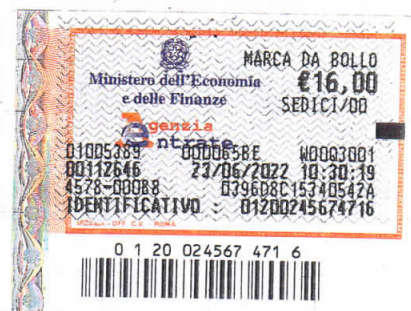
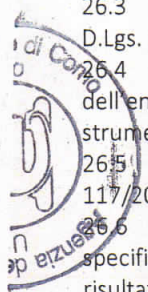
ART. 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

30.1 Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Handwritten signature: V. G. G. G.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/06/2022

n. tessera	nome	cognome	Presenza
1	GIOVANNI	CASPANI	SI
2	GIULIANA	MALINVERNO	
3	GUIDO	BOCCHIETTI	
4	CINZIA	LURATI	SI
5	ELISABETTA	CAVADINI	SI
6	DARIO	RONCHETTI	SI
7	SIMONA	BARTESAGHI	
8	STEFANO	PORTA	
9	ADRIANA	DONEDA	SI
10	RENATO	BERTOLI	SI
11	ENRICO	RONCHETTI	SI
12	MAURO	MALACRIDA	
13	MARCO	MALACRIDA	
14	ELISABETTA	CASPANI	SI con delega a Caspani Giovanni
15	SETTIMO	CARLISI	SI con delega a Cavadini Elisabetta
16	MARIO	RONCHETTI	SI con delega a Ronchetti Dario
17	ERIKA	CAMPELLO	SI
18	MARIO	BILOTTA	SI
19	EMMA	BORDOLI	SI con delega a Lurati Cinzia
20	MARCELLO	FILARDI	